



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 10 Reg. Gen.

Data 12/02/2016

OGGETTO: Modifica Regolamento IUC.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DODICI del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 18,05, presso la Sala Consiliare on. G. Semeraro nella Residenza Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria urgente, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	PRESENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo.	PRESENTE
D'AMBROSIO Michele	ASSENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	PRESENTE	TRIA Tommaso	PRESENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	ASSENTE
IGNAZZI Stefano	ASSENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	PRESENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	PRESENTE		

ASSEGNATI 17

IN CARICA 17

PRESENTI 14

ASSENTI 3

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.
La seduta è pubblica.

Subito dopo l'appello nominale entra il cons. D'Ambrosio. Presenti 15 cons.

Relaziona il cons. Perrone.

Il cons. Loreto chiede una breve sospensione per approfondimenti legislativi.

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione e la stessa è accolta con il voto unanime e favorevole dei 15 cons. presenti e votanti. Dispone, quindi, la sospensione alle ore 18,07.

Alle ore 18,20, alla ripresa, invita il vice segretario che assiste alla seduta a procedere all'appello nominale di consiglieri.

Risultano essere presenti n. 15 consiglieri. Assenti i cons. Ignazzi e Trovisi.

Riprende la relazione del Cons. Perrone e si succedono vari interventi di consiglieri presenti.

Alle ore 19,28, a seguito di ulteriore richiesta di sospensione lavori, il Presidente, dopo aver accertato l'esito favorevole ed unanime della votazione appositamente indetta, resa per alzata di mano, dispone la sospensione dei lavori.

Alle ore 20,43, alla ripresa, invita il vice segretario che assiste alla seduta a procedere all'appello nominale di consiglieri.

Risultano essere presenti n. 15 consiglieri. Assenti i cons. Ignazzi e Trovisi.

Il cons. Rubino propone la modifica degli artt. 48bis e 50bis, secondo il testo di cui dà lettura, riportata in stenografia.

Il Presidente indice la votazione, per alzata di mano, sulla proposta di modifica proposta così come dalla dichiarazione del cons. Rubino e accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti: 15 cons.

Votanti: 15 cons.

Astenuti: ----

Favorevoli: 5 cons. (D'Ambrosio, De Bellis, Loreto, Rochira G. e Rubino)

Contrari: 10 cons.

La proposta di modifica è respinta.

Seguono ulteriori interventi di consiglieri presenti.

Si dà atto che i cons. D'Ambrosio, De Bellis, Loreto, Rochira G. e Rubino escono. Presenti 10 cons.

Il Sindaco propone di inserire i seguenti due punti al deliberato:

4) di trasmettere il presente regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

5) di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno.

Il Presidente indice la votazione, per alzata di mano, sulla proposta di modifica proposta dal Sindaco e accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti: 10 cons.

Votanti: 10 cons.

Astenuti: ----

Favorevoli: 10 cons.

Contrari: ---

La proposta è accolta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;

Visti i verbali della I Commissione Consiliare Permanente del 06/10/2015, del 04/02/2016 e del 09/02/2016.

Visto il R.D. n. 267 del 16/03/1942 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate proprie, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto opportuno approvare le seguenti modifiche e variazioni al regolamento:

- art. 30 "Riduzioni ed esenzioni", sostituzione del vigente comma 1 lettera c) con *"nuclei familiari composti da 5 o più componenti"*
- introduzione all'art. 30 del comma 5 *"Dal computo dei componenti dei nuclei familiari residenti, sono esclusi coloro che dimorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi l'anno. Il beneficio sarà riconosciuto su istanza presentata annualmente dall'interessato all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio di ogni anno, a cui va allegata copia del contratto di fitto debitamente registrato. Tale esclusione non può comunque portare ad un'esenzione assoluta dal pagamento della tassa"*.
- introduzione art. 48-bis *"Il reclamo e la mediazione"* *"All'Imposta Unica Comunale, per importi fino a ventimila euro, si applica l'istituto del reclamo e della mediazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015."*
- introduzione art. 50-bis *"Transazione fiscale e consolidamento del debito"* *"L'istituto della transazione fiscale per debiti nei confronti del Comune si applica alle fattispecie previste dal titolo III (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 – legge fallimentare. Il contribuente interessato all'applicazione dell'art. 160 del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e ss.mm.ii. può proporre, nel rispetto delle procedure previste dai successivi articoli 161, 182 bis, 182 ter e 186 bis del medesimo Regio Decreto, un accordo transattivo relativamente al pagamento del suo debito fiscale. L'Amministrazione, su istruttoria del responsabile del servizio, corredata di apposita relazione da cui si evinca la a) natura del credito; b) l'ammontare dello stesso, distinto per sorte capitale, interessi maturati e sanzioni, può aderire all'ipotesi di transazione prospettata fermo restando l'irricevibilità di proposte per importi inferiori alla sorte capitale del debito e previa applicazione almeno degli interessi legali in caso di rateizzazione, che in ogni caso non potrà superare un periodo di 5 anni. In via transitoria la disciplina sopra prevista è applicabile anche ai crediti in itinere rivenienti dall'applicazione della normativa I.C.I."*

Il provvedimento di adesione o diniego è definito entro 30 giorni dal deposito della domanda e della relativa documentazione, così come richiesto dalle norme sopra richiamate.

La transazione deve prevedere che il richiedente presti idonea garanzia tenuto conto delle condizioni del debitore e della procedura a cui accede."

Sentita la relazione del Sindaco/Assessore/Consigliere e gli interventi succedutisi, giusto allegato resoconto per stenotipia cui si rimanda per relationem

.....omissis.....

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. 267/2000.

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Udito l'esito della votazione sulla proposta, così come risultante dalla votazione che ha accolto l'inserimento del punto 4 e del punto 5 al deliberato, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 10 cons.
Votanti: 10 cons.
Astenuti: ----
Favorevoli: 10 cons.
Contrari: ---

DELIBERA

1. di modificare ed integrare il Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 06/09/2015 nei termini sotto riportati:

- art. 30 "Riduzioni ed esenzioni", sostituzione del vigente comma 1 lettera c) con *"nuclei familiari composti da 5 o più componenti"*;
- introduzione all'art. 30 del comma 5 *"Dal computo dei componenti dei nuclei familiari residenti, sono esclusi coloro che dimorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi nell'anno per cui viene richiesta l'agevolazione. Il beneficio sarà riconosciuto su istanza presentata annualmente dall'interessato all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio di ogni anno, a cui va allegata copia del contratto di fitto debitamente registrato. Tale esclusione non può comunque portare ad un'esenzione assoluta dal pagamento della tassa"*;
- introduzione art. 48-bis *"Il reclamo e la mediazione"* *"All'Imposta Unica Comunale, per importi fino a ventimila euro, si applica l'istituto del reclamo e della mediazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015."*
- introduzione art. 50-bis *"Transazione fiscale e consolidamento del debito"* *"L'istituto della transazione fiscale per debiti nei confronti del Comune si applica alle fattispecie previste dal titolo III (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 – legge fallimentare.*

Il contribuente interessato all'applicazione dell'art. 160 del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e ss.mm.ii. può proporre, nel rispetto delle procedure previste dai successivi articoli 161, 182 bis,

182 ter e 186 bis del medesimo Regio Decreto, un accordo transattivo relativamente al pagamento del suo debito fiscale.

L'Amministrazione, su istruttoria del responsabile del servizio, corredata di apposita relazione da cui si evinca la a) natura del credito; b) l'ammontare dello stesso, distinto per sorte capitale, interessi maturati e sanzioni, può aderire all'ipotesi di transazione prospettata fermo restando l'irricevibilità di proposte per importi inferiori alla sorte capitale del debito e previa applicazione almeno degli interessi legali in caso di rateizzazione, che in ogni caso non potrà superare un periodo di 5 anni.

In via transitoria la disciplina sopra prevista è applicabile anche ai crediti in itinere rivenienti dall'applicazione della normativa I.C.I..

Il provvedimento di adesione o diniego è definito entro 30 giorni dal deposito della domanda e della relativa documentazione, così come richiesto dalle norme sopra richiamate.

La transazione deve prevedere che il richiedente presti idonea garanzia tenuto conto delle condizioni del debitore e della procedura a cui accede."

2. che le predette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e che la formulazione del nuovo testo è il seguente:

ART. 30

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La tariffa del tributo è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione, allegata alla copia della denuncia, che preveda un uso per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana;
 - b) utenze che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risieda o abbia la dimora per più di sei mesi l'anno in località al di fuori del territorio nazionale;
 - c) nuclei familiari composti da 5 o più componenti.
2. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.
3. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione non può, comunque, eccedere il 50% della tariffa ordinaria.
- 3-bis. La riduzione tariffaria sarà assicurata anche agli utenti che effettueranno la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo modalità e percentuali che saranno definite dal Consiglio comunale con il provvedimento di attivazione del relativo servizio.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
5. Dal computo dei componenti dei nuclei familiari residenti, sono esclusi coloro che dimorano fuori dal territorio comunale per oltre sei mesi nell'anno per cui viene richiesta l'agevolazione. Il beneficio sarà riconosciuto su istanza presentata annualmente dall'interessato all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio di ogni anno, a cui va allegata copia del contratto di fitto debitamente registrato. Tale esclusione non può comunque portare ad un'esenzione assoluta dal pagamento della tassa.

ART. 48-BIS
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

1. All'Imposta Unica Comunale, per importi fino a ventimila euro, si applica l'istituto del reclamo e della mediazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015.

ART. 50-BIS
TRANSAZIONE FISCALE e CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO

1. L'istituto della transazione fiscale per debiti nei confronti del Comune si applica alle fattispecie previste dal titolo III (concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 – legge fallimentare.

2. Il contribuente interessato all'applicazione dell'art. 160 del R.D. n. 267 del 16/03/1942 e ss.mm.ii. può proporre, nel rispetto delle procedure previste dai successivi articoli 161, 182 bis, 182 ter e 186 bis del medesimo Regio Decreto, un accordo transattivo relativamente al pagamento del suo debito fiscale.

3. L'Amministrazione, su istruttoria del responsabile del servizio, corredata di apposita relazione da cui si evinca la a) natura del credito; b) l'ammontare dello stesso, distinto per sorte capitale, interessi maturati e sanzioni, può aderire all'ipotesi di transazione prospettata fermo restando l'irricevibilità di proposte per importi inferiori alla sorte capitale del debito e previa applicazione almeno degli interessi legali in caso di rateizzazione, che in ogni caso non potrà superare un periodo di 5 anni.

4. In via transitoria la disciplina sopra prevista è applicabile anche ai crediti in itinere rivenienti dall'applicazione della normativa I.C.I..

5. Il provvedimento di adesione o diniego è definito entro 30 giorni dal deposito della domanda e della relativa documentazione, così come richiesto dalle norme sopra richiamate.

6. La transazione deve prevedere che il richiedente presti idonea garanzia tenuto conto delle condizioni del debitore e della procedura a cui accede.

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del "Portale del federalismo fiscale";

4. di trasmettere il presente regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

5. di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Interno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con separata votazione, resa in forma palese, il cui esito è accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	10 cons.
Votanti:	10 cons.
Astenuti:	----
Favorevoli:	10 cons.
Contrari:	---

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497277 – fax 0998497244 – C.F. 80012250736

Prot. 2846 del 20/02/2016

Al Collegio dei revisori

OGGETTO: Richiesta parere su modifica regolamento L.U.C.

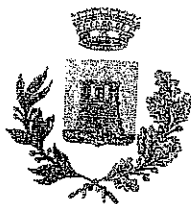
Alla presente si allega proposta di deliberazione di Consiglio comunale per l'acquisizione del parere.

Castellaneta, 10 febbraio 2016

Il responsabile finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo

11 FEB. 2016

Prot. N. 2936



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Collegio dei Revisori dei Conti

Piazza Principe di Napoli - 74011 - tel. 0998497111 - fax 0998442048 - C.F. 800122507

Oggetto: Parere su proposta di "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"

Il Collegio dei Revisori dei Conti,

VISTO

- la Legge 147/2013;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
- il D.L. n. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014;
- il D.L. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- D.M. del 18/07/2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera C.C. n.15 del 6 settembre 2014
- i verbali della I Commissione Consiliare Permanente del 6/10/2015, del 4/2/2016 e del 9/2/2016

ESPRIME

per quanto riguarda la propria competenza, parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi Paolo Carluccio (Presidente)

Dott. Lorenzo Schirinzi (Sindaco Revisore)

Rag. Angelo Fanizzi (Sindaco Revisore)

INVIATO A MEZZO PEC IL 10 FEBBRAIO 2016

Documento informatico firmato digitalmente, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Punto nr 1 all'ordine del giorno:

Modifica Regolamento IUC.

PRESIDENTE

Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Grazie Presidente. Circa verso il mese di settembre, il Consiglio Comunale diede indicazioni, in riferimento alla TARI, di applicare delle riduzioni.

Quindi, nell'odierno regolamento vediamo l'applicazione di alcune riduzioni, quelle riguardanti la TARI per i nuclei più numerosi. Poi abbiamo anche l'istituzione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 156/2015, l'istituzione della mediazione e del reclamo e poi l'introduzione dell'art. 50/bis.

La Commissione bilancio e finanze da me presieduta ha inserito queste riduzioni o esenzioni per i nuclei familiari composti da più di cinque componenti.

Alla luce poi di interventi normativi, come il reclamo e la mediazione di recente istituzione, abbiamo inteso inserire anche questo tipo di opportunità, per coloro i quali ne facessero richiesta.

Quindi, all'unanimità la Commissione Consiliare ha approvato questi inserimenti e questo tipo di opportunità, visto il momento di crisi. Grazie Presidente.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono interventi? Prego Consigliere Loreto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Siccome mi sono distratto proprio nel momento in cui concludeva il Consigliere Presidente della Commissione, quindi hai illustrato gli emendamenti proposti dalla Commissione?

Consigliere Vito PERRONE

Gli emendamenti proposti dalla Commissione, in quale fase. Perché noi abbiamo iniziato ad ottobre. Per gli aspetti relativi alle riduzioni c'è stata un'indicazione del Consiglio Comunale che tendeva e invitava la Commissione ad elaborare un testo rispetto a quello normativo, fornito dal legislatore, più elastico, che al suo interno avesse la possibilità di includere anche i nuclei familiari più numerosi. Questo, per quanto riguarda la prima modifica, ovvero l'art. 30 del regolamento TARI.

Poi abbiamo inserito anche il reclamo e la mediazione. Il reclamo e la mediazione per importi sotto i € 20.000, ovvero la possibilità di rateazione.

Quindi, per coloro i quali hanno dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione, oppure delle situazioni di contenzioso, c'è la possibilità, prevista dal legislatore, non abbiamo fatto altro che inserire all'interno del regolamento un apposito articolo normativo. Non lo abbiamo modificato o strutturato noi, rispetto invece all'art. 30 della TARI.

Per quanto riguarda l'art. 48/bis il 50/bis, pari pari lo abbiamo inserito così come ha previsto il legislatore.

Quindi, aggiunto il 48/bis che sarebbe il reclamo e la mediazione e poi l'art. 50/bis, che sarebbe una transazione fiscale. L'ultimo, il 50/bis ripeto è la transazione fiscale.



Consigliere Rocco Vito LORETO

Il legislatore, con quale legge?

Consigliere Vito PERRONE

A quale si riferisce, al 48/bis? Il 48/bis, 156/2015, art. 9.

E poi, invece, il 267/1942, la legge fallimentare, art. 160 e 182.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Data anche la convocazione urgente, per esempio, questo è un approfondimento che non è stato possibile effettuare, è possibile sospendere per dieci minuti ed acquisire l'art. 9 della legge 1596/15? Prima questione.

PRESIDENTE

Se tutti i Consiglieri sono d'accordo, per me non ci sono problemi.

Consigliere Vito PERRONE

Non c'è nessun problema.

PRESIDENTE

Allora, votiamo la sospensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di sospensione dei lavori.

PRESIDENTE

La richiesta di sospensione dei lavori viene approvata all'unanimità. Il Consiglio è sospeso per cinque minuti.

I lavori del Consiglio Comunale sono stati sospesi alle ore 18:20

I lavori del Consiglio Comunale sono stati ripresi alle ore 18:25

PRESIDENTE

Riprendiamo la seduta, Segretario, procediamo all'appello.

VICE SEGRETARIO GENERALE

<i>Presenti 15</i>
<i>Assenti 2</i>

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Dopo l'intervento del Consigliere Perrone, se ci sono interventi.



Consigliere Vito PERRONE

Grazie Presidente. Abbiamo fatto il punto, per quanto riguarda l'art. 9, comma 4, per quelle fattispecie relative ai debitori che devono dare fino a € 20.000. Mentre, la legge fallimentare prevede la transazione fiscale per importi superiori.

Quindi, abbiamo completato il regolamento per situazioni relative a cittadini che devono importi inferiori e per debitori che devono importi superiori. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Loreto.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Avevo chiesto quella delucidazione, proprio per la data. La data mi aveva suscitato l'interesse all'approfondimento, cioè il 2015. Perché non avevo capito di che cosa si occupava questa legge. È l'istituzione dell'istituto della mediazione e quindi sulla faccenda, per esempio dei debiti di un privato nei confronti dell'Amministrazione, pubblica fino a € 20.000.

Entrando adesso nel merito della questione, per quella visione piuttosto rapida che mi è stata consentita dalla convocazione straordinaria ed urgente dall'acquisizione del verbale della Commissione, che è avvenuto soltanto in data di ieri, trattandosi di un regolamento che ha un'incidenza sulle casse e sui conti comunali, io chiederei che debba essere ripetuto il fatto di convocare in seduta straordinaria ed urgente un Consiglio Comunale su un regolamento così importante. Perché i regolamenti poi comportano anche responsabilità. Responsabilità che io, personalmente, esprimo un mio parere, responsabilità di natura contabile, non vorrei assumermi. Ma penso che nessuno di noi voglia assumersi responsabilità di tipo di danno erariale.

Ora, per quello che sono riuscito a cogliere da una visione rapida dei documenti a nostra disposizione, io prospetto subito quello che mi sento di dire da Consigliere Comunale, che si preoccupa sia di assicurare un voto per un atto legittimo e sia per un atto che non comporti l'assunzione di determinate responsabilità.

Mi sono posto il problema: essere favorevoli ed essere contrari, quali sono le conseguenze?

Allora, se si è favorevoli ad un provvedimento nel quale si prevede la possibilità di una congrua, sostanziosa riduzione di un credito che l'Amministrazione Pubblica vanta fino al 40% occhio e croce, perché leggendo poi la fonte primaria, cioè l'art. 182/bis, 182/ter, della legge fallimentare, si capisce che, se si consente la ristrutturazione del debito e l'accesso alla procedura transattiva, si può arrivare a non più della riduzione del debito per il 40%. Cioè, bisogna assicurare almeno il 60% di incasso per l'Amministrazione dello Stato. Quindi, almeno il 60%. Quindi, una perdita del 40% del credito vantato.

E quindi, se si è favorevoli al provvedimento e se il provvedimento presenta qualche crepa, qualche incrinatura sul piano della legittimità, si è responsabili di questa perdita, di questo 40%.

Poi mi sono posto il problema contrario: e se si è contrari al provvedimento al nostro esame, si potrebbe provocare, oppure si potrebbe concorrere, insieme ad altri fattori concomitanti, al fallimento dell'impresa, che magari deve versare questi soldi. Fallimento dell'impresa che potrebbe significare per il Comune incassare zero.

Cioè, se si è favorevoli, si potrebbe essere chiamati a rispondere della perdita del 40%; se si è contrari e si provoca, magari insieme ripeto ad altri fattori concomitanti, il fallimento dell'impresa, non si prende più niente. E non prendendo più niente, si arreca comunque un danno alla Pubblica Amministrazione. Anche se, magari, uno dice: "ci si scrive nell'elenco dei creditori, ci si mette in fila, si può aggredire il



patrimonio, si può fare chissà che cosa”, però traducendo sul piano pratico, potrebbe valere la logica: pochi, maledetti e subito.

Cioè, mi sono posto tutti questi problemi. E quindi, concludendo, io dico che il mio approccio al senso della proposta è positivo. Cioè, mi rendo conto che l'Amministrazione Pubblica deve cercare di fare delle scelte che vanno nella direzione di salvaguardare il pubblico interesse. Però, deve anche tener presente, prioritariamente, il problema di fare un atto legittimo.

Ora, fare un atto legittimo, significa leggere all'interno delle norme e verificare se quello che si sta facendo, risponde a criteri di assoluta e piena legittimità.

Sorgerebbe un problema: questa legge fallimentare, questi articoli della legge fallimentare secondo l'Agenzia delle Entrate, che con una circolare che è un libro del 2008, ha detto che non si applica agli enti locali, non si applica per i tributi locali, tipo ICI, TARSU, eccetera, pubbliche affissioni eccetera. Per cui, sorgerebbe questo problema.

E io, da ex legislatore, mi pongo anche un altro problema: la legge fallimentare consente ai privati di avanzare certe proposte transattive alla Pubblica Amministrazione, escludendo gli enti locali, e quindi di arrivare ad una transazione al 60%, e non consente per esempio per i Comuni.

Da ex legislatore di pongo un problema anche di coerenza di queste norme tra di loro.

Ora, certo, ci sono i distinguo: per gli enti locali non si applica, magari potrebbe dire qualcuno che la pensa in maniera differente rispetto a me, per il semplice motivo che gli enti locali su quegli introiti avevano impostato il bilancio di previsione eccetera. E quindi, avevano impostato tutta la loro attività amministrativa nella previsione di certe entrate e quindi avevano assunto anche degli impegni. E, avendo assunto degli impegni anche sui residui attivi, si vedrebbero adesso falcidiate le loro risorse e quindi mettere in forse gli impegni già assunti.

Sono tutte questioni fra di loro interessanti da un punto di vista giuridico. E allora, io dico: questo è uno di quei casi in cui come la fai, la fai, non dico che la sbagli, sicuramente, perché potrebbe non accadere niente né in un caso e né nell'altro. Però, potrebbe accadere qualcosa e potrebbe essere uno di quei casi in cui come la fai, la fai, la sbagli.

Allora, io mi pongo il problema di chi vuol fare un atto legittimo, senza correre rischi. Quindi, due esigenze che penso siano condivisibili.

E allora, esiste questa circolare, esiste. Esiste questa circolare che dice, che a pagina 21, al paragrafo 4.2.1, tipologia dell'imposta “in primo luogo l'art. 182/ter, della legge fallimentare, individua i crediti suscettibili di transazione fiscale in base alla tipologia di imposta, includendovi i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali”. Questo è un tributo amministrato dal Comune, direttamente dal Comune, che non è un'agenzia fiscale.

Ne consegue che restano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in commento, i tributi locali (ad esempio: ICI, TARSU, TOSAP, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni).

Continua: si osserva, inoltre, che l'art. 182/ter pone l'accento sulla circostanza che il tributo sia amministrato dalle agenzie fiscali, prescindendo dalla tipologia del gettito che si origina dal tributo. Ciò costituisce ulteriore connotato di distinzione rispetto alla preveggenza disciplina di cui al decreto-legge nr 138/2002, che ammetteva la transazione per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato. E poi continua.

Allora, si parla di IRAP in questo capitolo. Io dico: questa è una circolare, la nr 40/E del 18 aprile 2008 dell'Agenzia delle Entrate, direzione centrale normativa e contenzioso. L'oggetto è: D. Lgs. nr 169/2007, recante disposizioni integrative e correttive alla legge fallimentare in parole povere, regio decreto nr 267/1942, nonché al D. Lgs. nr 5/2006, concordato preventivo e transazione fiscale.



È un atto amministrativo, è un'interpretazione della legge, è qualcosa che l'Agenzia delle Entrate fornisce a tutti i cittadini italiani, come sua visione e come sua lettura della legge.

Ora, io dico: noi abbiamo, dopo che con la legge 131 del 5 giugno 2003, art. 7, comma 8, noi abbiamo una fonte di interpretazione autorevole e diciamo *super partes*.

Voci in aula

Consigliere Rocco Vito LORETO

Di questa circolare, sì. Sì, perché dopo chiederò una piccola sospensione, perché, ripeto, il mio approccio è positivo, dopo quella premessa che ho fatto.

Allora, art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, nr 131, dispone, questo articolo, che le Regioni, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane possono chiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, pareri in materia di contabilità pubblica.

Tutte quelle sentenze che io ho elencato nelle bozze di deliberazione dell'ultimo Consiglio Comunale, sono tutte risposte a quesiti posti da Sindaci, o da Commissari Prefettizi, oppure da Presidenti di Regioni.

Cioè, in pratica, quelle decisioni, quelle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, delle varie sezioni regionali di controllo, rappresentano un faro, una guida per gli enti locali nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, nei loro atti di amministrazione attiva.

Per cui, io riterrei che la via maestra, per metterci al sicuro da ogni contraccolpo negativo che potrebbe esserci, probabilmente non ci sarebbe stato mai, però potrebbe esserci, è di fermarsi, fare un quesito preciso, mettendo insieme le considerazioni sia che modestamente ho fatto io, ma eventualmente altre con l'ausilio dei dirigenti del Comune o di amministrativisti oppure di esperti contabili in materia, per cercare di avere una risposta in termini di parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Puglia, per essere tranquilli.

Loro darebbero, di solito, in una ventina di giorni, venti giorni/un mese. Quindi, in venti giorni/un mese, noi veniamo qua e alziamo la mano se la risposta sarà positiva da parte della sezione regionale di controllo.

Quindi, questa è la mia proposta. Il mio intervento.

Consigliere Vito PERRONE

E ha risposto, dicendo che non è di competenza di questa Corte.

Consigliere Rocco Vito LORETO

No, questo è di competenza.

Consigliere Vito PERRONE

Voglio dire, non è sempre sconta in materia di tributi. E comunque...

Consigliere Rocco Vito LORETO

Ho trovato, che in materia di tributi, dà le risposte la Corte dei Conti.

Consigliere Vito PERRONE

Senatore, comunque c'è sicuramente la volontà, dopo l'approvazione, di inviarlo alla Corte dei Conti. Assolutamente sì.



Consigliere Rocco Vito LORETO

Sì, ma dopo l'approvazione non hai eliminato i rischi.

Consigliere Vito PERRONE

Non faremo certamente dei provvedimenti dopodomani.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Cioè, la consuetudine che si è un poi instaurata in questo Comune, di dare una manifestazione di volontà alzando la mano e poi dire "a condizione che la Corte", non significa niente. Tu hai alzato la mano, quello è sì, punto e basta. Non è che è un sì che poi diventa nì, poi diventa no, a seconda di cose che vengono dopo. No. Il momento della decisione è quando tu alzi la mano e quando si contano i voti. Punto.

Allora, io dico: è facile verificare se in questa materia regolamentare, che è una materia che vale erga omnes, adesso astraiamoci dal fatto che l'emendamento possa essere stato causato da un caso ben individuabile o meno. Lasciamo perdere questo aspetto. Un regolamento è erga omnes.

Allora, la Corte dei conti quando decide e formula quei pareri, i tantissimi pareri che io ho citato nelle proposte deliberative dell'ultimo Consiglio Comunale, fa una premessa sull'ammissibilità della richiesta di parere. E parte da questo art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, nr 131. Fa tutto il ragionamento e dice: il Sindaco è il rappresentante legale dell'ente, siccome in questa Regione non è stato ancora costituito il Consiglio delle autonomie locali, che è previsto in questa legge 131, perché i pareri li deve chiedere il Consiglio delle autonomie locali; siccome non s'è costituito, il Sindaco, in quanto rappresentante legale dell'ente, è legittimato a chiedere i pareri.

Allora, fa tutta questa premessa sull'ammissibilità, che è una pagina ed è a ciclostile, è sempre la stessa, e poi alla fine entra nel merito e ti dà la risposta. Ma all'inizio fa una premessa sull'ammissibilità della richiesta di parere.

Date per scontato che tutte quelle che io ho visto, sono tutte quante positive. Nel senso che, se la richiesta viene fatta dal Sindaco, è ammissibile; se la richiesta è in relazione ad atti non individualmente trattabili successivamente, cioè la Corte dei Conti si guarda bene dal fornire pareri su fatti specifici, sui regolamenti invece va di gran carriera. Cioè, dice subito che è ammissibile la richiesta. Mentre, se tu gli poni la delibera come volete fare, mi è parso di capire dalla proposta, che l'atto va dopo alla Corte dei Conti, la Corte dei Conti dice: "non è mia competenza".

Perché, il fatto intanto è stato già deliberato e quindi io non posso più intromettermi nelle questioni amministrative discrezionali. Perché l'atto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione dell'ente locale. Per cui, se tu lo fai, lo chiudi con il voto e poi lo mandi, la Corte dei Conti non ne tiene conto. Ed è una cosa.

Se tu, invece, gli mandi prima il quesito, ti esprime il parere. E quel parere ti mette al sicuro da qualsiasi rischio.

Questa è la proposta che faccio, cioè, di fare una richiesta di parere, perdere, si fa per dire, venti giorni, tanto la questione della retroattività, che già esiste, decorrenza dal 1° gennaio 2016, ho letto. Quindi, la retroattività la si fa comunque, salva. Cioè, come c'è già la retroattività, così resterebbe, anche se si perde un mese/un mese e qualche giorno ancora, ma ho visto che i pareri vengono dati nell'ordine di tempo di venti giorni/un mese.



PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere De Bellis.

Consigliere Agostino DE BELLIS

Penso, che questa vicenda abbia due aspetti, uno se vogliamo anche di origine morale: perché il cittadino deve pagare sempre tutto e perché ad una grande azienda magari facciamo questo tipo di scoutistica?

Possiamo dire, come diceva il Senatore, perché l'azienda potrebbe poi sull'orlo del fallimento, non darci anche niente. E ci sta questo fatto. L'aspetto morale. Non mi sembra giusto, ma è uno dei due aspetti.

L'altro, invece, è legata, la circolare ministeriale che stavo dicendo prima, che mi sembra che sia l'ultima che dia una regolamentazione. Volevo leggervi alcuni aspetti. Non mi volevo avventurare troppo perché, effettivamente, è complicatissimo.

Ho letto alcuni passaggi, che voglio farvi conoscere, a proposito di transazione fiscale. L'istituto della transazione fiscale è disciplinato dall'art. 182/ter, come modificato dall'art. 16, comma 5. Quindi, è l'unico, che dice: "va osservato che l'istituto della transazione tipica del diritto civile appare del tutto innovativo ed è un ordinamento tributario, dove è tradizionalmente vigente il principio di indisponibilità del credito tributario. Ne consegue che la relativa disciplina normativa, in quanto derogatorio di regole generali, è di stretta interpretazione e non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, art. 14, delle predisposizioni sulla legge in generale". Quindi, non si può interpretare.

"Pertanto, per effetto del richiamato principio di indisponibilità del credito tributario, non è possibile pervenire alla soddisfazione parziale dello stesso al di fuori della specifica disciplina di cui all'art. 182/ter. Ciò comporta che la falciatura o la dilazione del credito tributario è ammissibile soltanto quando il debitore si attenga puntualmente alle disposizioni disciplinari della transazione fiscale, di cui all'art. 182/ter. Mentre, va esclusa nel caso in cui con il piano richiesto (...) ai fini del concordato preventivo, ovvero dell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione, di cui all'art. 182/bis.

La proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità delle disposizioni predette.

Detta disposizione può riferirsi, infatti, ai crediti di natura tributaria, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 182/ter.

I crediti tributari devono essere soddisfatti in maniera integrale ed alle scadenze prescritte dalla legge.

Si osserva, inoltre, che l'attuale riferimento alla transazione fiscale nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione, fa sì che la stessa risulti assistita da garanzie di controllo da parte di organi giudiziali, all'interno di una procedura che vede la partecipazione dei creditori".

Quali sono i presupposti oggettivi? "La norma individua in maniera tassativa le tipologie dei crediti tributari, che possono formare oggetto della transazione fiscale, sulla base dei parametri di seguito indicati".

E questo è quello che diceva prima il Senatore.

Tipologia dell'imposta: "in primo luogo l'art. 182/ter individua i crediti suscettibili di transazione fiscale in base alla tipologia di imposta, includendovi i soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali. Ne consegue che restano esclusi dall'ambito applicativo della disposizione incombente i tributi locali, ad esempio: ICI, TARSU, TOSAP, imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Quindi, se questa è una legge dello Stato, una circolare, io non penso che un regolamento comunale



possa scavalcarla. Quindi, probabilmente il lavoro fatto in Commissione sicuramente è stato notevole, però dovremmo... L'ultima? 21. Il paragrafo è 4.2.1 tipologia dell'imposta.

Quindi, siccome è giusto quello che diceva anche il Senatore, che in questo caso non dobbiamo creare un eventuale danno all'ente, sennò non prendiamo niente, però non possiamo neanche far sì che accettiamo così, soltanto con cambiamento del regolamento comunale una proposta.

Sarebbe opportuno chiedere un parere preventivo all'organo di controllo in questo caso. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Presidente, un piccolo chiarimento. Oggi non stiamo facendo nessuna transazione. Oggi non stiamo facendo...

Consigliere Agostino DE BELLIS

Stiamo facendo un regolamento.

Consigliere Vito PERRONE

Un attimo. Volevo chiarire: oggi noi siamo semplicemente prevedendo un regolamento con degli articoli, dei benefici per quanto riguarda la TARI, poi abbiamo l'art. 48, dilazione fino a € 20.000 e poi stiamo dicendo che l'Amministrazione, in futuro, non oggi in questa sede, può prevedere delle transazioni fiscali. D'accordo? Non oggi.

E non stiamo dicendo e non abbiamo scritto assolutamente che ci saranno sconti. Stiamo parlando alla luce del sole, in maniera chiara e limpida.

Poiché la Giunta ha fatto una delibera dove c'era scritto che si dovevano dare immobili e parte in denaro, ci riferiamo al debitore più importante del Comune di Castellaneta. Diciamolo in maniera chiara, anche perché c'è l'impegno da parte del Sindaco di venire in Consiglio Comunale nel momento in cui e quando ci sarà la transazione, e sono certo che non ci saranno quegli sconti del 60, del 40, del 30. Daranno tutto alla sorte capitale più gli interessi. Non ci saranno immobili. Questo è un impegno del Sindaco, lo dirà lui nella relazione.

Quindi, oggi noi non stiamo facendo nessuna transazione. Noi oggi stiamo prevedendo un regolamento per disciplinare una materia. Abbiamo tutto il anche per inviare alla Corte dei Conti, non è che stiamo dicendo che si vota oggi, da domani si parte con la rateizzazione. Non stiamo facendo assolutamente questo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere.

Consigliere Agostino DE BELLIS

Ma tu stai mettendo nel regolamento, che in via transitoria la disciplina sopra prevista è applicabile anche ai crediti in itinere, rivenienti dalla normativa ICI.

Se la circolare ministeriale è ancora in attuazione... Scusatemi, circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Se la circolare è ancora valida, ti ha detto espressamente che questo tu non puoi farlo. Ecco qual è il punto. Non sto dicendo che stiamo facendo transazione oggi.



Consigliere Vito PERRONE

È chiaro. Non la stiamo facendo. Quindi, io non posso fare una cosa che non sto facendo. Sto facendo un regolamento.

È una previsione, non sto facendo la transazione.

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Consigliere Perrone, nel momento in cui si fa...

Consigliere Vito PERRONE

Della serie: ancora mi devo rompere la testa, me la vado a fasciare al Pronto Soccorso. Prima si deve rompere la testa e poi se la fascia.

Consigliere Michele D'AMBROSIO

Voglio dire, al di là di chi è il contribuente, non lo so, ma nel momento in cui si fa un regolamento, domani qualsiasi cittadino chiede l'applicazione di quel regolamento. Non che non stai facendo. Sono io, cittadino, che chiedo in base al regolamento la transazione. Quindi, non è come dici tu, che non stiamo facendo nessuna transazione.

Nel momento in cui viene approvato un regolamento, qualsiasi cittadino che si trova in quelle condizioni, può chiedere l'applicazione di quell'articolo di regolamento.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere.

Consigliere Leonardo RUBINO

Soltanto una precisazione. Consigliere D'Ambrosio, non è che qualsiasi cittadino chiede la transazione.

Consigliere Michele D'AMBROSIO fuori microfono

Se si trova in quelle condizioni.

PRESIDENTE

Prego Sindaco.

SINDACO – Giovanni GUGLIOTTI

Credo che si sta facendo anche un po' di confusione. È ovvio, che la questione è stata abbondantemente studiata e approfondita. Il tema qual è? Castellaneta si trova in una situazione differente rispetto agli altri Comuni di Italia. Cioè, il passaggio che il Senatore Loreto, giustamente, chiede di fare, noi lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare in una situazione di eccezionalità. Perché noi alla Corte dei Conti stiamo andando a portare anche il piano di riequilibrio.

Va da sé, che una transazione fiscale importante, anche rispetto all'importo, scusate il gioco di parole, e che rientra a pieno titolo nel piano di riequilibrio ed è un tassello del piano di riequilibrio, accanto ad altri tasselli, deve essere sottoposto all'attenzione del Ministero dell'Interno e della Corte dei Conti.

La Corte dei Conti non è che non si esprime se noi abbiamo deliberato. Cioè, noi possiamo deliberare e domani mattina, possiamo anche deciderlo, io con un quesito trasmetto la delibera di Consiglio



Comunale. Perché ancora non è produttiva di effetti, nella misura in cui, poi pubblicate, efficace la delibera, nella misura, in cui, però, non ha trovato applicazione nel caso pratico.

Attenzione, il danno erariale si fa non con una previsione generica, una previsione valida erga omnes come è questa, ma si fa nel momento in cui si concretizza poi il danno erariale. Si fa lo sgravio a Tizio, si abbatte di tanto a Caio. Lì hai la concretizzazione dell'eventuale danno erariale. Fino a quel momento, non muore nessuno. Capiamoci.

Allora, se oggi deliberiamo e domani mattina mandiamo la richiesta di quesito, io non sono convinto che non ci risponda la Corte dei Conti. E mettetela come premessa.

Ma andando al caso pratico, siccome il tutto sarà produttivo di effetti nel momento in cui si esprimeranno più giudici, cioè i passaggi che ha letto Agostino, il Consigliere De Bellis, “si osserva, inoltre – vado a pagina 19 - che attualmente l'inserimento della transazione fiscale nell'ambito delle procedure di concordato preventivo dell'accordo di ristrutturazione” quello che potrebbe in teoria verificarsi a Castellaneta “fa sì che la stessa risulti assistita da garanzie di controllo da parte di organi giudiziari all'interno di una procedura che vede la partecipazione dei creditori. In questa procedura che si è instaurata”, se vogliamo fare riferimento al caso specifico noi siamo i creditori che fanno parte di quella procedura di ristrutturazione del debito, ex 182/bis.

Ma il controllo giudiziale degli organi giudiziari, dice qui, qui lo hai a doppio. Perché noi tutto il pacchetto poi, per altro verso, perché poi noi essendo debitori rispetto ad altri creditori, vedi vicenda del crollo e vedi altri debiti che ha il Comune di Castellaneta, stiamo andando al vaglio della Corte dei Conti e aggiungo del Ministero degli Interni, la finanza locale è anche più penetrante della Corte dei Conti in alcuni casi.

Quindi, stiamo andando ad un secondo vaglio rispetto a quanto stiamo, se vogliamo fare riferimento al caso specifico.

Allora, la ratio che giustifica il ricorso allo strumento transattivo, da par4te dell'odierno legislatore, si lega essenzialmente all'esigenza di voler privilegiare la composizione concordata della crisi, oppure la valorizzazione degli accordi negoziali, evitando così, per quanto possibile, il dissesto.

Non si riferisce a quello del Comune, che in questo caso è anche a rischio, ma il dissesto irreversibile dell'imprenditore commerciale.

Allora, qui ti trovi in una situazione del tutto eccezionale, dove hai l'Amministrazione in difficoltà dal canto suo, ma hai anche, se ci riferiamo al caso specifico così non dovrebbe essere, perché dovremmo avere una visione di insieme. Ma rispetto al caso specifico, hai anche una situazione di difficoltà del soggetto che deve avere i requisiti come diceva il Consigliere Rubino: non è che uno si alza la mattina, quando tu dici: “un creditore sì e un creditore no”. Non è che io, tu o Leonardo possiamo dire: “non ci far pagare le tasse”.

Si fa poi ricorso alla mediazione, ma il 48 è un'altra cosa per importi fino a € 20.000. Ma, nel caso di specie, tu devi cercare di salvare il salvabile.

E vi posso dire, poi, forse sarà anche impopolare però lo dico lo stesso, nel momento in cui il creditore ti sta pagando la sorte capitale, magari riuscisse anche a pagare gli interessi, alla fine della fiera tu sei riuscito ad ottenere quello che dovevi ottenere.

La sanzione che è giusta per un verso, non è che io sia contrario ad applicare le sanzioni a chicchessia, ma la sanzione se ti provoca il non è equilibrio del piano di ristrutturazione del debito, perché noi stiamo facendo il piano di riequilibrio e lo stiamo portando alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno. Loro stanno facendo un piano di ristrutturazione del debito e lo stanno portando al tribunale fallimentare, alla sezione fallimentare del tribunale, che deve esprimersi. Quindi, un alto magistrato che si esprime.



E se il piano non è in equilibrio, come il nostro se non è in equilibrio, come se ne va in dissesto in questo caso l'imprenditore, se ne va in dissesto il Comune nell'altro caso. Quindi, purtroppo è un parallelo in cui noi oggettivamente ci troviamo.

Quindi, il tema qual è? Noi oggi abbiamo la necessità di privilegiare questa via transattiva, nella misura in cui non è detto che si debbano anche sgravare gli interessi. Però, ripeto, perché stiamo prevedendo una modifica regolamentare? Perché poi la palla passerà agli uffici, se non ci fosse la previsione...

Voci in aula

SINDACO

Si sono espressi, hanno espresso il parere su questo regolamento, non è che ce lo siamo inventati. I revisori sono professionisti esterni a tutti gli effetti, penso che sono stati anche fugati i dubbi rispetto alla precedente compagine che comunque erano assolutamente infondati, perché erano anche altri professionisti, altrettanto seri.

Ma, al di là di questo, i revisori si sono espressi ed hanno espresso parere favorevole. Ma torno a ripetere, andando al concreto, se non applicando le sanzioni, io porto nelle casse del Comune diversi milioni di euro, e comunque alla fine della fiera la sorte capitale è stata pagata integralmente, perché il riferimento alla disciplina generale che è di possibile gestione da parte dell'Agenzia delle Entrate, il 60%, in questo caso non si applica. Perché noi stiamo ragionando di prendere il 100%, e di sgravare eventualmente le sanzioni e gli interessi.

Io, sugli interessi e finisco il pensiero, pensavo che, nel momento in cui c'è una previsione di massima, come di massima deve essere la previsione regolamentare, non scopro cose nuove, lo sapete benissimo meglio di me, non scopro niente.

Poi l'ufficio deve fare la relazione e ci sarà un'ulteriore valutazione delle garanzie, di tutto il resto, perché credo sia assolutamente indispensabile oggi, non sbattere la porta in faccia a debitori che, in caso di fallimento, ecco perché rispetto ai principi generali, penso che andiamo tutti d'accordo. Dice: è giusto che paghino tutti il massimo possibile? Sì, è giusto, perché se li paga uno, li deve pagare anche l'altro.

Però, poi, calandoci nella realtà, perché diceva il Senatore Loreto prima, di certo non gliel'ho suggerito io né lui suggerisce le cose a me. Però, se diciamo sì, forse stiamo agevolando. Ok. E se diciamo no, l'alternativa qual è? Il fallimento, chiusura di determinate strutture, il licenziamento, a fronte invece, e non è un passaggio di secondo piano, devo stare attento ad usare le parole, non per la dialettica, maggioranza ed opposizione, ma perché stiamo parlando di altre persone.

Sostituire un imprenditore in difficoltà, e non esprimo giudizi sulle persone, perché non le ho fatte venire io a Castellana Grotte, ma probabilmente se avessi amministrato all'epoca, avrei fatto la stessa cosa. Quindi, non sto dicendo che non li ho fatti venire io, quindi è colpa tua. Non ho detto questo.

Dico semplicemente, non li ho scelti io, non ho motivo di agevolarli. Ma oggi, siamo dinanzi ad una scelta come Consiglio Comunale. Stiamo sostituendo l'imprenditore. Perché qui c'è un altro soggetto che si presenta in tribunale e in sede di ristrutturazione del debito dice: "io, a determinate condizioni, riesco a soddisfare i debiti del gruppo uscente, quindi i crediti dei creditori che si chiamano Amministrazione, banche e altro", a determinate condizioni, perché comunque il piano deve stare in equilibrio.

Ma, accanto a questo, e le banche ottengono molto, molto, molto, molto meno di noi. Però, ripeto, diventa, se volete, lo possiamo approfondire con qualcuno di maggioranza e di opposizione ne ho parlato un po' più diffusamente. Ma diventerebbe poi una seduta monotematica su quella transazione, che ci sarà, ma ci sarà quando la faremo. Oggi stiamo mettendo il carro davanti ai buoi, quindi penso che sia



assolutamente inutile.

Però, ripeto, il punto qual è? Nel momento in cui diciamo di no o creiamo difficoltà a un processo, che può portare da un lato al rilancio del territorio, e ribadisco il rilancio del territorio si intende assunzioni ed altro. Ma, ribadisco, alla sostituzione di un imprenditore non più solvibile per molti versi, con imprenditore solido, serio e altro. Non perché sia venuto da me. Queste valutazioni le sta facendo il Tribunale.

Ecco, il motivo del intervento, motivo primario del mio intervento, era per chiarire, che quanto detto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate, in realtà è fin troppo chiaro. Cioè, non può essere il Sindaco che si alza e si mette a fare transazioni su tutto e il contrario di tutto. Questo è il senso.

Però, nel caso di specie, non stiamo in questa situazione. Stiamo in una situazione che è iper controllata, iper vigilata, per la situazione in cui, aggiungo io, purtroppo si trova il Comune di Castellana.

Ma, in una chiacchierata fatta a Roma non molto tempo fa, parliamo di giorni, questo problema se l'è posto, che non è che esiste solo a Castellana questa problematica, esiste anche nel resto d'Italia, questo problema se l'è posto anche il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, nella misura in cui sta chiedendo formalmente una modifica, perché?

Molti Comuni si trovano nella situazione nostra. E, andando per interpretazione, dice: "ok, l'Agenzia delle Entrate fa una circolare", tutto il rispetto per la circolare dell'Agenzia delle Entrate, non so se nella gerarchia delle fonti, venga prima o dopo il regolamento comunale. Io sostengo che possa venire dopo.

Però, al di là di questo, perché il Comune ha una potestà regolamentare che gli deriva dalla Costituzione, le circolari sono disposizioni autorevoli per l'ente che interpretazione, ma l'autorevolezza deriva dall'ente che le emana. Una circolare fatta da me, non serve a niente. Sicuramente nessuno la prende in considerazione, qualora avessi la possibilità di fare le circolari io, la potestà di fare le circolari.

Cioè, se l'emana l'ANAC, piuttosto che l'Agenzia delle Entrate, non è che ce ne fregiamo allegramente, però si tratta di una circolare.

Siccome questa circolare sta creando problemi in Italia, c'è una proposta avanzata non da Giovanni Gugliotti, dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili presso il Ministero della Giustizia ovviamente, che sta facendo un altro ragionamento. Sta chiedendo, facendo riferimento all'art. 160, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato di uno o più dei seguenti debiti, per tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e dagli enti locali.

Stanno preparando questa modifica ad hoc, per dirimere tutti i dubbi interpretativi che meglio di me ha espresso prima il Senatore Loreto.

Ora, riducendo un po' ad unità tutto quello che ho detto, potremmo uscirne, se siamo tutti d'accordo, con evitando perdite di tempo perché dobbiamo aspettare il parere, poi riconvocare, poi deliberare, poi pubblicare, non ne usciamo più.

Allora, se il comune sentire di maggioranza ed opposizione, io sono Consigliere e voto anche io, non è che vado da un'altra parte do si vota.

Allora, noi, fatta la delibera, si trasmette a firma mia, tempestivamente alla Corte dei Conti perché comunque ancora non vi è stata un'applicazione concreta questa nuova disciplina regolamentare che noi stasera stiamo ponendo in essere, che poi è un'integrazione al regolamento IUC in generale. Quindi, questo è il primo passaggio.

Il secondo passaggio è, da un lato perché non so se a Roma quando decidono di farla entrare in vigore questa modifica, perché ci sia un accordo un po' di tutti. Con questa siamo blindatissimi al 100%. Diversamente, il passaggio è da puntualizzare in sede di nostro piano di riequilibrio, e in sede di concordato presso il Tribunale di Bari, che sta gestendo la vertenza anche se, ripeto, sembra antipatico



parlare del caso singolo, perché siamo dinanzi ad una disposizione regolamentare generale.

Quindi, questi aspetti, questa delibera con la relativa stenotipia, sarà mandata agli uni e agli altri, per gli approfondimenti del caso.

Perché, non in termini minatori o di responsabilità, ma perché si possano esprimere, quello che sostanzialmente diceva a pagina 19 questa circolare dell'Agenzia delle Entrate, in maniera puntuale e precisa rispetto a questi dubbi che sono anche fondati, ma noi siamo dinanzi a un bivio.

Come diceva prima il Senatore Loreto, diceva che come la fai, la sbagli, o rischi di sbagliare. Perché, fai fallire un'impresa, ti sei assunto una responsabilità politica, ma anche morale nel rispetto del territorio. Se agevoli troppo, forse sbagli, perché qualcuno dice qualcosa.

Allora, noi siamo nelle mezzo di dire sempre "no", non serve, dire "sì" con delle condizioni che cerchiamo di mettere, mi va anche meglio. Questo è in estrema sintesi.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Prego Consigliere Giuseppe Rochira.

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Sempre per fare chiarezza, visto che nella Commissione io non ci sono. Quindi, per me è materia nuova, di qualche giorno fa.

Visto che dobbiamo essere chiari fino in fondo tutti quanti e abbiamo capito tutti che questa modifica al regolamento ha uno scopo e un obiettivo ben preciso, al di là di qualche altra piccola modifica, che può essere anche condivisibile, Sindaco, ma ci vuole illustrare la proposta transattiva a questo punto, in che cosa consiste? Io penso che una bozza di proposta transattiva l'ente già ce l'abbia. Giusto per capire di cosa stiamo parlando. Grazie.

SINDACO

Non ci sono problemi. Rispetto a questo, io però vorrei che si chiudesse questo punto, poi si sospende e io pubblicamente. Perché non c'entra con la stenotipia di questo punto. Mi sto riuscendo a spiegare?

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Secondo me, c'entra. Perché, se noi vediamo la modifica dell'art. 50/bis, noi facciamo riferimento all'art. 156 del regio decreto del 42 e poi 161-182-182/ter e 186/bis.

Voci in aula

PRESIDENTE

Comunque, indipendentemente da tutto questo non possiamo parlarne in Consiglio Comunale, o sospendiamo e parliamo, oppure...

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Non ne parliamo.

SINDACO

Io sto qua, e vi dico che in dieci minuti, un quarto d'ora, approfondiamo. Io non è che me ne scappo. Interessa tutti.



Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Rispetto all'art. 50/bis...

SINDACO

Rispetto all'art. 50/bis, io ti posso dare informazioni generali, perché è un articolo che va...

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Posso chiudere l'intervento? Per l'art. 50/bis, noi facciamo riferimento al regio decreto e agli articoli dal 160 fino al 186/bis, giusto?

Ho visto velocemente su internet, che c'è la possibilità di ridurre la massa debitoria fino al 40% della sorte capitale, rispetto al regio decreto all'art. 182 o 186.

Il punto 3, invece, sempre art. 50/bis del regolamento che ci apprestiamo a votare, parla di proposte di importi non inferiori alla sorte capitale. Cioè, mi sembra di capire: noi modifichiamo il regolamento all'art. 50/bis, dando solo la possibilità di rateizzare. Cioè, lasciando, giusto per capire io e per capire lui. Lasciate la sorte capitale per intero, al massimo eliminare le sanzioni, ridurre gli interessi. Volevo capire questo aspetto.

Quindi, la proposta transattiva è in questa direzione.

SINDACO

Absolutamente sì.

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Cioè, lascia il debito in termini di sorte capitale inalterato, cioè immutato, dà solo la possibilità di pagare, di pagare il debito in uno, due, tre, chiedendo una dilazione. È questo. Volevo capire questo aspetto, perché si contraddice, però, con l'art. 2 del 50/bis, che fa riferimento al regio decreto, dove il regio decreto prevede l'abbattimento fino al 40. Lo specificiamo, o sono io che non ho capito. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego dottoressa, se può dare una spiegazione in tal senso. Grazie.

Dott.ssa Francesca CAPRIULO

Semplicemente, qui è previsto che nei casi di previsti dagli artt. 161, che riguarda il concordato preventivo e nei casi di ristrutturazione del debito, si può proporre una transazione fiscale.

Questa transazione fiscale non deve comunque portare all'ente, all'Amministrazione Comunale, cioè dovremmo incassare almeno tutta la sorte capitale. Quindi, la sorte capitale non viene assolutamente scontata.

Quindi, eventualmente, sulle sanzioni e sugli interessi viene fatto l'accordo, la transazione, praticamente. E si dà la possibilità di rateizzare in massimo cinque anni, ovviamente devono essere prestate delle idonee garanzie a supporto di questa transazione.

Tra l'altro, nel caso di rateizzazione, devono essere riconosciuti almeno gli interessi legali.

Consigliere Giuseppe ROCHIRA

Qui facciamo riferimento all'articolo precedente, al punto nr 2 al regio decreto, che prevede una



riduzione del 40%.

Dott.ssa Francesca CAPRIULO

Perché solo in quei casi, solo nei casi di aziende che si trovano in caso di concordato preventivo, o di ristrutturazione del debito. Cioè, non è che qualsiasi azienda può richiedere. Solo le aziende che si trovano in quelle particolari situazioni.

PRESIDENTE

Grazie dottoressa. Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

Una precisazione in merito alla circolare dell'Agenzia delle Entrate. Effettivamente, così posta la questione dall'Agenzia delle Entrate, che è un organismo operativo, non è neanche il Ministero, anche se fa capo al Ministero, che dà l'interpretazione, sembrerebbe, sembra o è proprio che faccia riferimento esclusivamente ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali.

Paradossalmente, se noi avessimo dato incarico di gestione dei nostri tributi ad un'agenzia fiscale, l'eventuale procedura di concordato si poteva realizzare tagliando sorte capitale, interessi, sanzioni, in mezzo in mezzo. È ciò che succede a livello nazionale, per esempio, con le multinazionali del web, Google, Amazon, a fronte di una richiesta di € 6-700.000.000, poi si va a finire a un quarto, a un quinto di tutto.

Il quesito davanti a noi è questo, ripeto: si può girare dall'altra parte e dire che non ci interessa, se la sbrogolino altri. È la cosa più semplice.

L'impresa X ha un debito nei confronti dell'agenzia fiscale, ha la possibilità, ed è in procedura fallimentare, di vedersi riconosciuto il taglio di sanzioni, interessi e sorte capitale.

Se, invece, il debito è nei confronti degli enti locali, di enti locali, non si può fare niente: o tutto, o niente. Questo è il punto che io voglio sottoporre alla vostra attenzione.

Quindi, sì, è vero, l'agenzia fiscale dice: sono esclusi, è un'interpretazione, ma non c'è in nessun articolo di legge, né circolare del Ministero dell'economia e finanza, né decreto del Ministero delle Finanze, dove si dice che sono escluse.

Quindi, uno o aderisce alla scuola di pensiero che tutto deve essere previsto, o aderisce alla scuola di pensiero che ciò che non è previsto, è consentito. Ciò che non è vietato, scusate, è consentito.

Quindi, questa è la questione dirimente. Poi, questo è un atto normativo. Solitamente, la Corte dei Conti può esprimere pareri su atti normativi escludendo atti di gestione.

Noi, la tipologia di atti alla nostra attenzione, è quello di un atto normativo regolamentare. Quindi, questa è la riflessione che io pongo a voi. Noi abbiamo lavorato in Commissione, sulla base di questi anche interrogativi, a cui non è semplice rispondere. Perché, per quanto riguarda poi gli atti gestionali che eventualmente verranno, se verranno, io cerco di mantenermi calmo e tranquillo, però, poi il problema non è solo quello che facciamo adesso, il problema è perché siamo arrivati a questo punto. Ma poi avremo occasione perché, per esempio, si proponeva al Sindaco prima di arrivare all'atto di gestione, forse, per sgombrare il campo preliminarmente da tutta una serie di interrogativi, questioni ombre, che sarebbe opportuno, per chiarimento collettivo perché queste sono vicende che trascendono i singoli quinquenni amministrativi, ma che vanno avanti da lustri e decenni, una comunicazione su cui innestare un colloquio, un'interlocuzione come su tutta genesi, tutta la questione.

Interrogarci sul passato, ci serve per avere le idee più chiare sulle scelte da fare e non per fare la torta, le



fette di responsabilità attribuendo a Tizio o a Caio. Almeno, questo è il senso di questa proposta. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Tra le altre cose, la Commissione, che ha lavorato con scrupolo e attenzione, e devo ringraziare il Consigliere Rubino anche per l'ulteriore chiarimento fatto, perché è paradossale, è davvero paradossale se diamo noi il credito all'Agenzia delle Entrate, essa lo può scontare del 60%. Noi stiamo dicendo, al punto 3, in maniera chiara e puntuale, che non faremo sconti sulla sorte capitale. Questo lo diciamo.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Noi, al di là di questo, cioè del merito della proposta emendativa al regolamento, noi stiamo sollevando il problema dell'impossibilità di toccare questa materia in base a quello che la circolare dell'Agenzia delle Entrate nr/E, del 18 aprile 2008, ha scritto. Cioè, che dice, che non si applica agli enti locali.

Non stiamo discutendo adesso il 40%, il 60%. Io, nel mio ragionamento iniziale, volevo dire che ci troviamo davanti ad un caso che non è pacifico né in un senso e né nell'altro.

Quindi, ho fatto l'esempio, ma lasciamo perdere quel fatto, cioè della riduzione, dell'abbattimento. Fermiamoci davanti alla legittimità dell'atto che si vuole compiere, in presenza di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che non è un'agenzia da quattro soldi, è quella che regola la materia fiscale statale di tutto il paese, di tutta la Nazione.

Quindi, non stiamo parlando di un'agenzia che magari rilascia pareri a cuor leggero, ma stiamo facendo un'operazione che contrasterebbe e contrasta anzi, con quello che ha scritto l'Agenzia delle Entrate, che, badate bene, per cui avevo chiesto di parlare e quindi ne approfitto adesso e ho finito e finisco, in maniera tale che è più completava l'eventuale replica.

A Forziori, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, in data 11 dicembre 2015, ha chiesto al Ministero di Grazia e Giustizia una proposta di modifica della legge fallimentare. E l'ha letta il Sindaco poc'anzi.

Voci in aula

Consigliere Rocco Vito LORETO

Non è che è dubbio, è certo che gli enti locali sono esclusi e i commercialisti e gli esperti contabili chiedono al Ministero di Grazia e Giustizia di inserire anche gli enti locali. È chiaro?

Cioè, questa cosa che ha letto il Sindaco, di cui ho chiesto copia adesso, dice questo: con il piano di cui all'art. 160, il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato di uno o più dei seguenti debiti per: a) tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, come è, e dagli enti locali, come non è oggi.

Cioè, ciò che è stato invocato come volontà del legislatore, decisione del legislatore e che vi ha spinto a modificare, a proporre la modifica del regolamento, adesso quello che avete proposto voi, rappresenta una fuga in avanti, che non trova riscontro nella legislazione vigente. E quindi, ha ragione l'Agenzia delle Entrate a dire, a scrivere quello che ha scritto. Perché, la controparte, i commercialisti che difendono coloro che si trovano in difficoltà come impresa, chiedono la modifica legislativa. Chiedono di inserire anche gli enti locali.



Quindi, questo rafforza la circolare dell'Agenzia delle Entrate. E rafforza la circolare dell'Agenzia delle Entrate il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti contabili, che sono i difensori delle imprese in difficoltà. Cioè, dei debitori.

Quindi, è forte questa modifica che si chiede e la si chiede in data 11 dicembre 2015. Quindi, a dimostrazione che oggi a legislazione vigente, de iure condito, dicono i giuristi, la questione è chiara così come è stata esposta.

Questo non significa che il nostro approccio diventa negativo. Non significa questo. Perché, magari il Ministero di Grazia e Giustizia faccia subito questa modifica della legge fallimentare ed elimini questa discrasia, questa disparità di trattamento di cui ho parlato pure io quando ho relazionato all'inizio, che cosa ho detto? Ho detto che, da ex legislatore mi trovo davanti ad un trattamento di una fattispecie e quindi di un debito per fisco statale, rispetto ad una fattispecie di fisco in sede locale.

In pratica, abbiamo due trattamenti diversi. È chiaro il discorso?

Quindi, io stesso ho posto in luce questa discrasia che esiste. Per cui, il fatto c'è. Magari che la facessero subito questa modifica legislativa, che elimina questa disparità di trattamento.

Ora, questo non significa non trovare una via di uscita. Per cui, io chiederei una sospensione di dieci minuti/un quarto d'ora, riunione dei capigruppo, per cercare di trovare una via di uscita. Perché il nostro approccio, come avrete notato dai toni e dalle argomentazioni, non è certamente sfavorevole a trovare una via d'uscita nell'interesse casse comunali, nell'interesse del Comune. E anche rispettando le ragioni del ruolo sociale dell'impresa. Perché l'impresa nella nostra Costituzione è tutelata, cioè assolve ad un ruolo sociale nella società, perché produce sviluppo, produce occupazione. Sto parlando di un ruolo dell'impresa che non ha né una ragione sociale e né un'altra ragione sociale. Sto parlando in termini proprio di carattere generale.

Per cui, io chiedo dieci minuti/un quarto d'ora, una riunione dei capigruppo, per cercare di trovare una...

Consigliere Vito PERRONE

Visto i buoni propositi che sono sicuramente tendenti soprattutto il Consigliere Rubino ha messo in evidenza in maniera chiarissima che noi operiamo nell'interesse dell'ente, nell'interesse dell'Amministrazione, in maniera superiore e puntuale, quindi nessun Magistrato della Corte dei Conti potrà mai rimproverare il provvedimento, perché salvaguarda le casse comunali molto meglio dell'Agenzia delle Entrate.

Poi abbiamo anche in Commissione fissato un paletto, di inviare questo provvedimento al Ministero delle Economie e Finanze, e poi i dubbi del Consigliere Rochira, ma anche il contributo di Rocco Loreto, sono sicuramente utili per definire la questione. Quindi, è giusto sospendere per definire il provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Un attimo, che manca il Segretario.

Consigliere Vito PERRONE

Presidente, è anche importante. Il Collegio dei Revisori ha messo un parere favorevole. Cioè, il collegio dei revisori.



PRESIDENTE

Ne discutiamo adesso in conferenza dei capigruppo. Votiamo per la sospensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la richiesta di sospensione dei lavori.

PRESIDENTE

La richiesta di sospensione viene approvata all'unanimità. Il Consiglio è sospeso per cinque minuti.

I lavori del Consiglio Comunale sono stati sospesi alle ore 19:30

I lavori del Consiglio Comunale sono stati ripresi alle ore 20:40

PRESIDENTE

Riprendiamo la seduta. Segretario, procediamo all'appello.

VICE SEGRETARIO GENERALE

<i>Presenti 15</i>
<i>Assenti 2</i>

PRESIDENTE

Grazie Segretario. Credo che la discussione sia stata ampia e penso che possiamo passare alla dichiarazione di voto. Prego Consigliere Rubino.

Consigliere Leonardo RUBINO

Devo formalizzare un emendamento: sostituire il punto 2 del dispositivo, che recita nella proposta di delibera "che le predette modifiche entrano in vigore il 1 gennaio 2016 e che la formulazione del nuovo testo è il seguente" questo è il testo attuale, con – ecco la proposta - «l'esecuzione e l'efficacia delle norme attinenti al reclamo alla mediazione (art. 48/bis), alla transazione fiscale e al consolidamento del debito (art. 50/bis sono) subordinate alla condizione sospensiva vincolante derivante dalla: 1) preventiva acquisizione del parere favorevole della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Puglia, da richiedere a cura del Sindaco, a norma dell'art. 7, comma 8 della Legge 5 giugno 2003, nr 131; 2) preventiva acquisizione del parere favorevole del Ministero dell'Interno direzione centrale finanze enti locali; 3) esecutività della delibera di modifica del regolamento comunale delle entrate relativamente alla specificazione delle misure e delle modalità delle garanzie da prestare a cura del debitore del Comune in caso di rateizzazione del debito».

Poi continua «la formulazione del nuovo testo è il seguente» e quindi poi c'è il testo, art. 48/bis e 50/bis. Se fa fare una fotocopia, Segretario.

PRESIDENTE

Consigliere, possiamo procedere alla votazione su questo argomento?

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'emendamento al punto nr 1 all'ordine del giorno in trattazione.



PRESIDENTE

L'emendamento al punto nr 1 all'ordine del giorno viene bocciato.

Prego Consigliere Loreto; logicamente, dichiarazione di voto questa.

Consigliere Rocco Vito LORETO

Una dichiarazione sul provvedimento. Alla fine anche di quella che è stata la discussione della conferenza dei capigruppo.

Noi abbiamo ripetutamente, in Consiglio e anche in conferenza dei capigruppo, ribadito il nostro approccio positivo ad una positiva risoluzione della questione. Abbiamo, però, messo anche sul tavolo della discussione la nostra preoccupazione per un atto che doveva essere approvato nella piena convinzione della sua legittimità; della sua legittimità totale.

La presenza, invece, della circolare nr 40/E del 18 aprile 2008 dell'Agenzia delle Entrate, ci dà, invece, un elemento ostativo al percorso verso la piena legittimità dell'atto.

Del resto, questa perplessità viene rafforzata anche dalla richiesta di modifica della legge fallimentare fatta dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli esperti contabili, che chiedono l'estensione dell'art. 160 della legge fallimentare anche agli enti locali, che significa ammettere che oggi per gli enti locali questa procedura non è consentita.

Noi avevamo fatto la proposta di un'acquisizione preventiva di un parere dalla Corte dei Conti per essere tranquilli per l'approvazione di questa modifica regolamentare.

Questa nostra proposta, per ragioni obiettivamente anche legittime e fondate che sono state esposte dal Sindaco sia in aula che nella conferenza dei capigruppo, non è stata accolta.

L'esigenza di andare secondo certi ritmi e quindi speditamente, è un'esigenza che non sorge da oggi. Poteva essere anche precedentemente avviato un percorso di modifica regolamentare, perché la deliberazione di Giunta dovrebbe essere prima di Natale se non ricordo male. Dovrebbe essere prima di Natale.

Quindi, c'è stato tutto il tempo a disposizione per poter fare un'operazione del genere. Per cui, la responsabilità di un ritardo e quindi della necessità di procedere oggi speditamente, è una necessità che è stata causata da un'inerzia dell'Amministrazione Comunale.

Noi non vogliamo sottolineare più di tanto questo aspetto del problema, cioè il ritardo col quale l'Amministrazione Comunale arriva a questo appuntamento, ma riteniamo che la piena legittimità non sia assicurata oggi da un provvedimento del genere.

Avevamo anche subordinato l'esecutività del provvedimento che si vuole approvare questa sera, all'acquisizione del parere della Corte dei Conti. Anche questa nostra richiesta è stata non considerata compatibile con le esigenze di speditezza.

Io sto curando anche il tono e nello stesso tempo anche la scelta delle parole, perché voglio che fino in fondo, fino alla fine si sappia e si capisca che noi abbiamo un approccio positivo al problema. Però, abbiamo questa grande perplessità sulla legittimità dell'atto che si vuole compiere.

Per questo motivo, ritenendo anche che un voto diverso dal voto favorevole e dal voto contrario non tuteli le minoranze del Consiglio Comunale da eventuali responsabilità, noi non partecipiamo al voto. Anche qui scelgo le parole.

Di solito, in questi casi, quando si vuole manifestare contrapposizione, si dice: "abbandoniamo l'aula per protesta". Noi ci assentiamo per pochi secondi, rimanendo dalla parte del pubblico e usiamo il termine "non partecipiamo alla votazione", per consentire la prosecuzione del Consiglio Comunale, ma nello



stesso tempo per scindere le nostre responsabilità dall'atto che si vuole compiere.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Invece, noi, premesso che su questo provvedimento la Commissione bilancio e finanze ha lavorato per diverse sedute ed ha espresso all'unanimità il parere favorevole. A questo si aggiunge che c'è il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti dottori commercialisti.

Abbiamo preso l'impegno dell'invio della stessa delibera alla Corte dei Conti. Abbiamo preso impegni nella conferenza dei capigruppo dell'invio al Ministero dell'economia e finanze della delibera.

La struttura del regolamento va detto che sostanzialmente è un vantaggio per il Comune ed è differente rispetto alla legge fallimentare. L'abbiamo detto ampiamente, stiamo facendo gli interessi del Comune, vogliamo il bene del paese, vogliamo recuperare queste risorse che da anni difficilmente si sarebbero recuperate se non con questo nuovo imprenditore. Stiamo raggiungendo un obiettivo reclamato, discusso, detto e ridetto, oggi c'è questa occasione, auspicavamo la partecipazione anche della minoranza affinché si raggiungesse questo importante obiettivo. Mi dispiace e ci dispiace che abbandonano l'aula.

Noi stiamo facendo un provvedimento per recuperare 8 milioni e mezzo di euro, sostanzialmente questo si sta facendo, ma potevano approvare due punti che erano previsti nel regolamento, che sono quelli a vantaggio delle famiglie, non capisco perché questi non sono stati approvati. Potevano approvare quello per i piccoli imprenditori da zero a € 20.000, non capisco perché questi non sono stati approvati. Potevano allontanarsi sul terzo provvedimento.

Mi dispiace davvero, era un'occasione. È la dimostrazione che si può fare qualcosa e quando si può fare qualche cosa, bisogna distinguersi. In questo caso la minoranza si è distinta negativamente. Voto favorevole. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere. Prego Sindaco.

SINDACO

Oltre, ovviamente, ad annunciare il mio voto favorevole, volevo fare un po' di chiarezza, perché rispetto all'esigenza di ottenere i pareri o comunque sapere come la pensano altri enti, credo che non sia in discussione la bontà della richiesta. E proprio a questo proposito il Consigliere Perrone l'ha detto, seppur velocemente, io vorrei proprio mettere a stenotipia, non credo sia necessario un emendamento, ce lo dirà il Segretario, ma qualora sia necessario votiamolo subito, perché come punto 4 del deliberato, perché già al punto 3 si prevedeva di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale per il federalismo fiscale.

Mettere un punto 4: di trasmettere il presente regolamento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Punto 5: di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell'Interno-Dipartimento della funzione pubblica. Ci siamo Segretario? Tanto sta la stenotipia.

Forse è fiscalità locale. Comunque, questo lo approfondiamo. Comunque, al Ministero dell'Interno, credo sia fiscalità locale. Comunque, di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell'Interno.

Rispetto ai tempi, credo che proprio la necessità dei tempi ristretti abbia portato l'opposizione, non mi



lascio prendere, non cambio neanche tono, ma sono fermamente convinto che l'opposizione abbia voluto un po' menare il can per l'aria, chiedendo pareri preventivi, subordinando l'efficacia della delibera, perché non è tanto interessata alla legittimità dell'atto, ma è interessata a bloccare qualsiasi tipo di transazione in corso, perché probabilmente stiamo riuscendo laddove tanti altri hanno fallito. Stiamo riuscendo finalmente a far pagare chi deve pagare. Questa è la mia ferma convinzione. Lo dico, ed è giusto che resti a stenotipia. Uno.

Due. Stiamo parlando di una transazione, e mi dispiace che il Consiglio Comunale che più volte ha sollecitato la Giunta, l'esecutivo a raggiungere transazioni convenienti per l'ente, il Consiglio Comunale ma anche il legislatore in tante circostanze imponendo mediazioni obbligatorie, tentativi di conciliazione in tutte le procedure possibili e immaginabili. Quindi, se c'è il favor del legislatore nazionale, ma anche di questo Consiglio Comunale rispetto al raggiungimento di accordi transattivi, noi qui ci stiamo trincerando dietro il nulla. Perché? Con questo regolamento non si pretende di fare accordi a piacimento per i desiderata del Sindaco o di qualcun altro, ma stiamo, a differenza di quello che avviene per le agenzie fiscali e di quello che potrà avvenire qualora dovesse essere accolta la proposta di emendamento del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, laddove quindi si potrà abbattere anche oltre il 40% dalla sorte capitale, quindi limitandosi ad ottenere il 60% della sorte capitale, questo succede per le agenzie fiscali ma potrà succedere anche per i Comuni, secondo me, forse eccedendo dall'altro lato. Noi oggi cosa stiamo facendo?

Stiamo raggiungendo una transazione, o stiamo prevedendo la possibilità di raggiungere transazioni che comunque facciano salve la sorte capitale e che al massimo possano prevedere lo sgravio delle sanzioni forse degli interessi. Questo poi è rinviato alle richieste...

Voci in aula

SINDACO

Il Consiglio sta prevedendo questa possibilità che, in un'ottica transattiva comunque tutela le casse dell'ente. Perché, come dice la stessa circolare dell'Agenzia delle Entrate, rispetto all'ipotesi concrete, in questo caso non è concreta, è consacrata dall'essere in atto un concordato preventivo ed una ristrutturazione del debito. In caso di ristrutturazione del debito, lo dicono i magistrati, non lo dico io, che in questo caso il nostro debitore, il soggetto, l'imprenditore, è sull'orlo del fallimento.

Allora, rispetto a quest'ipotesi del default del privato, l'ente cerca di ottenere quanto più possibile. All'Agenzia delle Entrate è data la possibilità di sgravare il 40% della sorte capitale e quindi accontentarsi del 60%, noi stiamo facendo il contrario, stiamo dicendo: vogliamo sicuramente almeno il 100%. Se ci sono le rateizzazioni, bisogna pagare gli interessi. Stiamo mettendo una serie di paletti, ma stiamo prevedendo la possibilità di fare delle transazioni.

Siamo assolutamente in buona fede, perché l'obiettivo finale è, fare gli interessi dell'ente.

Certo, se si fanno gli interessi dell'ente, probabilmente si ottiene anche un buon risultato politico. Forse questo dà fastidio a qualcuno. Però, a me dispiace, perché rispetto a un parere positivo del collegio dei revisori, perché signori poi dobbiamo dirci tutto, i Consiglieri Comunali si formano il loro parere basandosi sul parere, non lo dico a scaricabarile per scaricare né sul dirigente né sul Segretario né men che meno sui revisori dei conti, ma sugli organi tecnici che hanno approfondito la questione.

E quando arriva un parere favorevole all'unanimità della Commissione, sono anche rassicurati i Consiglieri che non hanno potuto approfondire bene la tematica in Commissione e che quindi si basano anche sul lavoro fatto in Commissione. E quando c'è l'unanimità, credo ci sia stata la miglior



ponderazione possibile degli interessi in gioco.

Quindi, alla luce del parere face della Commissione all'unanimità, del parere favorevole dei revisori e dei dirigenti, e trasmettendo gli atti a tutti gli enti che di fatto anche l'opposizione ha tirato in ballo, ma li tira in ballo anche la legge, noi siamo convinti della bontà, della legittimità dell'intervento e siamo anche convinti di stare a fare qualcosa di utile per il territorio, che ha bisogno di essere rilanciato e sicuramente ha bisogno di essere salvato da un dissesto. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Prima di procedere alla votazione finale dell'intero punto, dobbiamo aggiungere i due emendamenti che ha fatto il Sindaco e che è riferito al quarto punto: di trasmettere il presente regolamento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; e quinto punto: di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Interno. Votiamo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, gli emendamenti al punto nr 1 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Gli emendamenti sono approvati all'unanimità.

Votiamo per il punto nr 1 all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 1 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

Il punto nr 1 all'ordine del giorno è approvato all'unanimità.

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità al punto nr 1 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

L'immediata eseguibilità al punto nr 1 all'ordine del giorno viene approvata all'unanimità.

Passiamo al punto nr 2 all'ordine del giorno.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL VICE SEGRETARIO

F.to SICURO dr. Giovanni

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE

DE BONIS dr. Paolo Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/01 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 17/02/2016 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 03/03/2016.

(Prot. n. _____ del ____/____/2016).

IL MESSO COM.LE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DE BONIS dr. Paolo Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☒ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL SEGRETARIO GENERALE
DE BONIS dr. Paolo Giovanni

